



Ordinanza municipale concernente le disposizioni in caso di nevicata o gelo

Il Municipio di Savosa richiamati:

- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- ogni altra disposizione di legge vigente e applicabile in materia, in previsione di possibili nevicata e/o gelate e con l'intento di favorire l'agevole sgombero della neve dalle pubbliche vie e prevenire possibili danni a proprietà pubbliche e/o private;

decide:

- Art. 1 Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve davanti agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari.
- Art. 2 È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
- Art. 3 Durante le nevicata o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada, sui marciapiedi e nei posteggi pubblici. In caso di necessità si provvederà a rimuovere gli autoveicoli che ostacolano il servizio di cala neve, addebitando le spese di trasporto ai rispettivi proprietari. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve, dal servizio di spargimento del sale o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
- Art. 4 I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti a evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
- Art. 5 È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale e in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
- Art. 6 Le cinte e i cancelli a confine con strade pubbliche devono essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni.
- Art. 7 Ogni violazione della presente Ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.



- Art. 8 Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune a partire dal 24 ottobre 2024 per un periodo di 30 giorni.
- Art. 9 La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il termine di pubblicazione e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.
- Art. 10 Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Raffaele Schärer

Per il Municipio



Il Segretario
Alessandro Bianchi